

Bruxelles, 17 marzo 2026
(OR. en)

7209/26

Fascicolo interistituzionale:
2025/0423(COD)

CODEC 418
CLIMA 135
ENV 227
TRANS 143
MI 231
PE 37

NOTA INFORMATIVA

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	Comitato dei rappresentanti permanenti/Consiglio
Oggetto:	Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (UE) 2019/1242 per quanto riguarda il calcolo dei crediti di emissioni per i veicoli pesanti per i periodi di riferimento degli anni dal 2025 al 2029 - Risultati della prima lettura del Parlamento europeo (Strasburgo, 9-12 marzo 2026)

I. INTRODUZIONE

Il 18 febbraio 2026 il Comitato dei rappresentanti permanenti ha concordato un mandato¹ per consentire alla presidenza di procedere a negoziati con il Parlamento europeo in linea con la proposta della Commissione senza emendamenti, al fine di raggiungere rapidamente un accordo in prima lettura con il Parlamento europeo su tale base.

¹ Doc. 6510/26.

In seguito all'approvazione, da parte della plenaria del Parlamento europeo tenutasi il 10 marzo 2026, della richiesta della commissione per l'ambiente, il clima e la sicurezza alimentare (ENVI) di procedere secondo l'articolo 170 (urgenza), la commissione ENVI ha proposto di adottare senza emendamenti la proposta di regolamento in oggetto. Inoltre, il gruppo politico Verts/ALE ha presentato cinque emendamenti (emendamenti 1-5) e il gruppo politico The Left ha presentato un emendamento (emendamento 6).

II. VOTAZIONE

Il 12 marzo 2026 il Parlamento europeo ha adottato la sua posizione in prima lettura, riprendendo la proposta della Commissione e respingendo tutti gli emendamenti presentati. Tale posizione è contenuta nella risoluzione legislativa.

Il Consiglio dovrebbe pertanto essere in grado di approvare la posizione del Parlamento europeo riportata in allegato, concludendo in tal modo la prima lettura per entrambe le istituzioni.

L'atto legislativo sarebbe quindi adottato nella formulazione corrispondente alla posizione del Parlamento europeo.

P10_TA(2026)0084

Calcolo dei crediti di emissioni per i veicoli pesanti per i periodi di riferimento degli anni dal 2025 al 2029

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 12 marzo 2026 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2019/1242 per quanto riguarda il calcolo dei crediti di emissioni per i veicoli pesanti per i periodi di riferimento degli anni dal 2025 al 2029 (COM(2025)0784 – C10-0351/2025 – 2025/0423(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2025)0784),
 - visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 192, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C10-0351/2025),
 - visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - previa consultazione del Comitato economico e sociale europeo,
 - previa consultazione del Comitato delle regioni,
 - visti gli articoli 60 e 170 del suo regolamento,
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
 2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;
 3. incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 12 marzo 2026 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2026/... del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2019/1242 per quanto riguarda il calcolo dei crediti di emissioni per i veicoli pesanti per i periodi di riferimento degli anni dal 2025 al 2029

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 192, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

previa consultazione del Comitato economico e sociale europeo,

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria¹,

¹ Posizione del Parlamento europeo del 12 marzo 2026.

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) 2019/1242 del Parlamento europeo e del Consiglio² definisce gli obiettivi in materia di CO₂ per i veicoli pesanti nuovi. Tali obiettivi costituiscono un elemento fondamentale del quadro dell'Unione volto a ridurre entro il 2030 le emissioni nette di gas a effetto serra di almeno il 55 % rispetto ai livelli del 1990 e a conseguire la neutralità climatica in tutti i settori dell'economia entro il 2050.
- (2) Il regolamento (UE) 2019/1242 impone ai costruttori obiettivi di riduzione delle emissioni di CO₂ progressivamente più restrittivi, che garantiscono certezza e prevedibilità a lungo termine agli investitori lungo la catena del valore, lasciando tempo sufficiente per una transizione giusta verso la neutralità climatica. È pertanto fondamentale che il livello degli obiettivi di riduzione delle emissioni di CO₂ stabiliti a norma del regolamento (UE) 2019/1242 rimanga invariato.

² Regolamento (UE) 2019/1242 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, che definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni di CO₂ dei veicoli pesanti nuovi e modifica i regolamenti (CE) n. 595/2009 e (UE) 2018/956 del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 96/53/CE del Consiglio (GU L 198 del 25.7.2019, pag. 202, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2019/1242/oj>).

- (3) Al fine di agevolare la conformità agli obiettivi applicabili a partire dal 2030 e alla luce del ritardo nella realizzazione dell'infrastruttura pubblica di ricarica lungo le autostrade per i veicoli pesanti, i costruttori dovrebbero poter generare maggiori crediti di emissioni prima di tale anno, il che potrebbe anche incentivare la diffusione anticipata dei veicoli pesanti a emissioni zero.
- (4) Durante i periodi di riferimento degli anni che vanno dal 2025 al 2029 i costruttori dovrebbero ottenere crediti di emissioni quando le loro emissioni specifiche di CO₂ sono inferiori agli obiettivi di emissioni di CO₂ anziché alla traiettoria di riduzione delle emissioni di CO₂.
- (5) Poiché la diffusione di autobus urbani a emissioni zero è già in fase avanzata e il loro utilizzo non è influenzato negativamente dall'eventuale mancanza di un'infrastruttura pubblica di ricarica lungo le autostrade, il presente regolamento non dovrebbe applicarsi agli autobus urbani.

- (6) Poiché l'obiettivo del presente regolamento, vale a dire offrire ai costruttori di veicoli maggiore flessibilità per conseguire la conformità mantenendo invariato il livello di ambizione per quanto riguarda gli obiettivi di riduzione delle emissioni di CO₂, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della portata e degli effetti dell'azione, può essere conseguito meglio a livello dell'Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
- (7) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2019/1242,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (UE) 2019/1242 è così modificato:

- 1) all'articolo 7, paragrafo 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
 - "a) la differenza tra la traiettoria di riduzione delle emissioni di CO₂ di cui al paragrafo 2 per il periodo di riferimento del 2025 e le emissioni specifiche medie di CO₂ di tale costruttore per i periodi di riferimento degli anni che vanno dal 2025 al 2029 e la differenza tra la traiettoria di riduzione delle emissioni di CO₂ per i periodi di riferimento degli anni diversi da quelli che vanno dal 2025 al 2029 e le emissioni specifiche medie di CO₂ di tale costruttore per lo stesso periodi di riferimento, se la differenza è un valore positivo ("crediti di emissioni"); o";
- 2) l'allegato I è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a ..., il

Per il Parlamento europeo

Per il Consiglio

La presidente

Il presidente

ALLEGATO

L'allegato I è così modificato:

1) la tabella al punto 5.2. è sostituita dalla seguente:

"

	$2019 \leq Y < 2025$	$2025 \leq Y < 2030$	$2030 \leq Y < 2040$
$cCO2(NO)_Y$	$[ET(2025)_Y - CO2(2025)_Y] \times V_Y$	$[ET2025(NO)_Y - CO2(NO)_Y] \times V_Y$	$[ET(NO)_Y - CO2(NO)_Y] \times V_Y$
$dCO2(NO)_Y$	0	$[CO2(2025)_Y - T(2025)_Y] \times V_Y$	$[CO2(NO)_Y - T(NO)_Y] \times V_Y$
$cCO2(M)_Y$	0	$[ET2025(M)_Y - CO2(M)_Y] \times V_Y$	$[ET(M)_Y - CO2(M)_Y] \times V_Y$
$dCO2(M)_Y$	0	0	$[CO2(M)_Y - T(M)_Y] \times V_Y$

";

2) al punto 5.2 è aggiunto quanto segue:

"Dove $ET2025(NO)_Y$ e $ET2025(M)_Y$ sono definiti come segue:

$$ET2025(NO)_Y = \sum_{sg} share_{sg} \times MPW_{sg} \times ET_{sg,2025}$$

$$ET2025(MCO2)_Y = \sum_{sg} share_{sg} \times MPW_{sg} \times [(1 - pv_{sg}) \times ET_{sg,2025} + pv_{sg} \times ETp_{sg,2025}]$$

$$ET2025(M)_Y = ET2025(MCO2)_Y + ET(MZE)_Y$$

".